



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott. Riccardo Rosetti	Presidente
Dott. Gianluca Gelso	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n. 138 per l'anno 2023 proposto

DA

Andrea Tognazzi, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie, 34, presso lo studio dell'avv. Laura La Rocca e dell'avv. Francesca Pagliara, che lo rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al "ricorso per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. del D. lgs. 14/2019, aggiornato al D. lgs. 83/2022" depositato il 15.12.2023.

Ricorrente

Oggetto: liquidazione controllata

Letto il ricorso ex artt. 268 e segg. c.c.i.i. presentato il 15.12.2023 da Andrea Tognazzi con il quale ha domandato l'apertura nei suoi confronti di un procedimento di liquidazione controllata in ragione di definire il suo stato di sovraindebitamento, di talché ha messo a disposizione dei creditori il proprio patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale - ex art 27, II co., c.c.i.i. - posto che parte ricorrente risulta residente in Fiumicino (RM), via Nino Manfredi, 12, di talché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;



rilevato che parte ricorrente ha rappresentato che la propria situazione di sovraindebitamento è maturata in ragione delle obbligazioni assunte quale fideiussore della società Benessere Reale S.r.l.s. - di cui era socio di minoranza -, società questa dichiarata fallita con sentenza n. 758/2019 resa il 25.10.2019 del Tribunale Ordinario di Roma - Sezione XIV civile e che detto fallimento - ossia il fallimento n. 724/2019 - è stato chiuso ex art. 118, I co. n. 4, l. fall.;

ritenuto che l'esposizione debitoria del ricorrente trae origine imprenditoriale e commerciale, di talché questi non può essere qualificato quale consumatore - ex art. 2, I co. lett. "e", c.c.i.i. - a fronte del fatto che la situazione debitoria del consumatore deve avere origine diversa dall'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, professionale ed artigiana;

ritenuto che parte ricorrente - pur non qualificabile come consumatore - sia nondimeno qualificabile quale soggetto legittimato ad essere ammesso ad un procedimento di liquidazione controllata in quanto:

- il ricorrente intende definire la sua situazione di sovraindebitamento traente origine dall'esercizio di un'attività commerciale che - ex art. 118 l. fall. - è cessata;
- detta situazione debitoria ha natura imprenditoriale/commerciale in quanto maturata a fronte delle garanzie - prestate quale persona fisica - a favore di una società di capitale - oggi cancellata dal registro delle imprese ex art. 118 l. fall. - di cui il ricorrente è stato socio di minoranza e fideiussore;
- il ricorrente non può accedere allo strumento ex artt. 67 e segg. c.c.i.i. in quanto strumento riservato per la definizione di una situazione di sovraindebitamento di natura consumeristica;
- il ricorrente non può accedere allo strumento ex art. 74 e segg. c.c.i.i. a fronte della disposizione ex art. 33, IV co., c.c.i.i. in quanto la società Benessere Reale S.r.l.s. risulta cancellata dal registro delle imprese;

ritenuto peraltro che il ricorrente non può essere assoggettato a liquidazione giudiziale in quanto:

- detto procedimento - ex art. 121 c.c.i.i. - è riservato agli imprenditori e parte ricorrente non è più imprenditore, in quanto è cessata l'attività di impresa a fronte della quale è maturata/ha tratto origine l'esposizione debitoria di questo;
- non risulta applicabile la disposizione ex art. 33, II co., c.c.i.i. in quanto la cancellazione della società Benessere Reale S.r.l.s. è avvenuta all'esito della chiusura del suo fallimento ed anche a fronte dell'autonomia tra la persona fisica e la persona giuridica attraverso cui è esercitata l'attività commerciale;

ritenuto, quindi, che il ricorrente - a fronte delle sue qualità personali ed a fronte della natura dell'esposizione debitoria - residua in una categoria di soggetti che non può accedere agli strumenti di definizione dello stato della crisi precedentemente individuati;

ritenuto, quindi, che la lettura costituzionalmente orientata della disposizione ex art. 268 c.c.i.i. - ex art. 24 Cost. - consente di ritenere detto strumento applicabile per tutelare l'interesse meritevole di tutela - ex art. 100 c.p.c. - di vedere definito il proprio stato/situazione di sovraindebitamento, di talché si ritiene di poter qualificare lo strumento ex art. 268 c.c.i.i. quale rimedio processuale per la definizione dello stato di crisi/sovraindebitamento non definibile con i restanti strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il ricorrente Andrea Tognazzi risulta avere un reddito per Euro 680,00 quale lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato del consorzio GE.SE.V e di essere titolare per 1/1 del diritto di proprietà sul bene immobile in Fiumicino (RM), via Nino Manfredi, 12, e relativa



pertinenza, di talché a fronte di un'esposizione debitoria complessiva per Euro 539.568,15 (cfr. tabella pag. 5 e 6 ricorso) risulta presente un sensibile squilibrio tra attivo/passivo, in ragione del quale la capacità reddituale e patrimoniale del ricorrente risulta non in grado di soddisfare le obbligazioni assunte;

rilevato che risulta pendente procedimento di pignoramento mobiliare presso il terzo ex art. 72 bis D.P.R. 602 del 1973 proposto dall'Agenzia delle entrate - riscossione nei confronti del ricorrente con pignoramento di quanto a questo dovuto dall'associazione Olgiata 20.12 SSD per la quale parte ricorrente ha prestato occasionalmente attività lavorativa quale personal trainer e che detto rapporto - dal 2020 - è definitivamente cessato;

rilevato che parte ricorrente ha domandato - in particolare - la sospensione di detto procedimento;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Andrea Nocera, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

rilevato che il ricorrente non ha chiesto che alcuna parte della retribuzione sia sottratta alla liquidazione posto che ha rappresentato di percepire un'entrata/stipendio di Euro 680,00 mensili;

ritenuto che non compresi nella liquidazione controllata - ex art. 268, IV co. lett. "d", c.c.i.i. - "le cose che non possono essere pignorate", di talché il reddito mensile percepito da parte ricorrente dovrà/potrà essere oggetto di liquidazione esclusivamente nei limiti indicati dalla disposizione ex art. 545 c.p.c. che individua i limiti di pignorabilità delle "somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altr indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento";

rilevato che deve trovare applicazione le disposizioni ex artt. 270, V c., e 150 c.c.i.i. con conseguente divieto di proseguire le azioni esecutive individuali, compreso il detto procedimento di pignoramento presso il terzo ex art. 72 bis D.P.R. 602 del 1973 proposto dall'Agenzia delle entrate - riscossione e rche, tuttavia, eventuali provvedimenti di sospensione dell'esecuzione in corso spettano al giudice precedente e non a questo Tribunale;

ritenuto che in ragione della disposizione ex art. 270, II co. lett. "b", c.c.i.i. quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC Avv. Andrea Nocera;

rilevato che la liquidazione del compenso dovuto al gestore della crisi nominato OCC va riservata all'esito della liquidazione e che quanto alla prededuzione trova applicazione la disposizione ex art. 277, II co., c.c.i.i..

Visti gli artt. 268 e segg. c.c.i.i.

P.Q.M.



Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Andrea Tognazzi, nato a Roma il 29.10.1977 (c.f. TGNNDR77R29H501W), residente in Fiumicino (RM), via Nino Manfredi, 12;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;

NOMINA

liquidatore l'Avv. Andrea Nocera;

ORDINA

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in ragione della disposizione ex art. 201 c.c.i.i.;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

DISPONE

in ragione delle disposizioni ex artt. 270, V co., e 150 c.c.i.i. che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita - ivi compreso il pignoramento effettuato ex art. 72 bis D.P.R. 602 del 1973 dall'Agenzia delle entrate - riscossione sul dovuto al ricorrente dall'associazione Olgiata 20.12 SSD - sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

DISPONE

che le somme di denaro dovute al ricorrente dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento sia oggetto di liquidazione nei limiti indicati dalla disposizione ex art. 545 c.p.c.;

DISPONE

che il liquidatore:



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in ragione della disposizione ex art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso in ragione della disposizione ex art. 275, III co., c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura in ragione della disposizione ex art. 276 c.c.i.i.;

DISPONE

che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno - a partire dal 15.06.2024 - il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione in ragione della disposizione ex art. 280 c.c.i.i. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese - ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore - e sia trascritta nei registri immobiliari ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 21.12.2023

Il Presidente

dott. Riccardo Rosetti

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

